



COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **44**

in data **26/03/2026**

# Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventisei** addì **26 - ventisei** - del mese **marzo** alle ore **15:00** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

## **AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO DI APPELLO ISCRITTO AL N. 2193/26 R.G. DEL CONSIGLIO DI STATO, PROMOSSO DA (OMISSIS)**

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

MASSARI Marco	Sindaco	SI
DE FRANCO Lanfranco	Vice Sindaco	NO
BONDAVALLI Stefania	Assessore	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
MAHMOUD Marwa	Assessore	SI
MIETTO Marco	Assessore	NO
NEULICHEDL Roberto	Assessore	NO
PASINI Carlo	Assessore	SI
PRANDI Davide	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI

Presiede: **MASSARI Marco**

Assiste il Vice Segretario Generale: **BEVILACQUA Alberto**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con ricorso al T.A.R. per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, notificato in data 22/7/2025 ed acquisito al n. 190817/2025 di P.G., i signori (omissis), in proprio ed in qualità di comproprietari della società (omissis), impugnavano l'informativa antimafia della Prefettura di Reggio Emilia del 3/6/2025 prot. 631/2017/Areal/Informazioni, oltre agli atti ad essa presupposti, conseguenti e/o connessi;
- che il ricorso veniva notificato anche al Comune di Reggio Emilia in quanto il provvedimento prefettizio era stato emesso a seguito di richiesta del Comune ai sensi del Protocollo di legalità sottoscritto in data 19/11/2015;
- che oltre all'annullamento del provvedimento impugnato i ricorrenti chiedevano anche il risarcimento *“di tutti i danni patiti e patiendi (...), da quantificarsi in corso di giudizio”*;
- che il ricorso veniva iscritto al n. 430/25 R.G. del T.A.R. di Parma;
- che con deliberazione n. 163 I.D. del 31/7/2025 autorizzava a resistere in giudizio;
- che con sentenza n. 53/2026, pubblicata in data 2/2/2026, il T.A.R. di Parma – previa riunione ai giudizi n. 439/25 R.G. e n. 440/25 R.G. per ragioni di connessione sia dei provvedimenti impugnati che dei soggetti coinvolti – rigettava i ricorsi e condannava i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti;
- che con ricorso in appello al Consiglio di Stato, notificato in data 17/3/2026 ed acquisito al n. 68549/2026 di P.G. (ALL.2), il sig. (omissis), in proprio ed in qualità di amministratore unico della società (omissis), ha impugnato la suddetta sentenza del T.A.R. chiedendone la riforma con conseguente accoglimento del ricorso in primo grado;
- che il ricorso in appello è stato iscritto al n. 2193/26 R.G. del Consiglio di Stato;

Richiamate le prescrizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del Regolamento dell'Avvocatura Comunale in merito all'assegnazione degli incarichi ai legali dell'Ente;

Ritenuto di resistere nel giudizio di appello, affidando l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avvocato Eliana Benvegna, dirigente dell'Avvocatura Comunale, con ogni più ampia facoltà di legge;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Richiamato l'art. 34, lett. a), dello Statuto Comunale e dato atto che la controversia è di valore indeterminato;

Con voti unanimi palesemente espressi;

### **DELIBERA**

- di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio iscritto al n. 2193/26 R.G. del Consiglio di Stato, promosso dal sig. (omissis), in proprio ed in qualità di amministratore unico della società (omissis), con il ricorso in appello descritto in premessa;
- di incaricare della rappresentanza e della difesa in giudizio del Comune l'avvocato Eliana Benvegna, dirigente dell'Avvocatura Comunale, con ogni più ampia facoltà di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**MASSARI Marco**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

**BEVILACQUA Alberto**